



Provincia di Ferrara



Camera di Commercio
Ferrara

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO "FERRARA TERRA E ACQUA"

I

Ambito di applicazione

Articolo 1

E' istituito il marchio "Ferrara Terra e Acqua", nel seguito denominato Marchio, che contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti in tutti i comuni della provincia di Ferrara (Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera).

La struttura geometrica e morfologica del Marchio è rappresentata nell'Appendice 1.

Le norme volte a regolare il rilascio, l'utilizzo e la revoca del detto Marchio sono dettate dal presente Regolamento.

II

Condizioni di licenza d'uso del Marchio

Articolo 2

I soggetti che desiderano richiedere una licenza d'uso del Marchio devono possedere il seguente requisito:

-svolgere la propria attività produttiva, commerciale e/o di prestazione di servizi nel territorio della provincia di Ferrara.

Articolo 3

Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli 1 e 2, può richiedere alla Provincia di Ferrara il rilascio del Marchio per l'utilizzazione dello stesso secondo le norme del presente Regolamento.

La richiesta dovrà contenere le generalità del richiedente secondo un modello scaricabile dai siti internet della Provincia di Ferrara www.provincia.fe.it e della Camera di Commercio www.fe.camcom.it.

Articolo 4

Esaminata la richiesta, la Provincia di Ferrara emetterà un giudizio tecnico di merito basato sul rispetto o meno del presente Regolamento.

Articolo 5

Ottenuta l'approvazione (in seguito denominata "licenza") secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4, al Richiedente sarà concessa la facoltà di utilizzare il Marchio sullo specifico prodotto e/o sul servizio richiesto e approvato secondo le modalità contenute nel Manuale d'Uso.

Articolo 6

Nel caso il licenziatario posseda un sito internet, ottenuta l'approvazione, si richiede che il Marchio vi venga inserito con il collegamento al sito www.ferrarainfo.com, sito turistico ufficiale del territorio.

Articolo 7

Ogni anno, al fine di verificare l' utilizzo del Marchio da parte degli autorizzati nonché per valorizzare chi lo utilizza correttamente, Provincia e Camera di Commercio di Ferrara analizzeranno e valuteranno il materiale prodotto recante il Marchio.

Al fine di ottenere suddetta validazione annuale, il licenziatario ha l'obbligo di fornire al Servizio Turismo della Provincia di Ferrara, entro il 20 dicembre di ogni anno, un elenco del materiale prodotto recante il Marchio e un file con l' immagine di tale materiale.

Tutti i soggetti validati verranno inseriti nei siti internet della Provincia e della Camera di Commercio e beneficeranno di attività promozionali specifiche dei due Enti.

La mancata presentazione della documentazione non comporterà la revoca del diritto all'uso del Marchio. Il licenziatario potrà, comunque, sottoporre il proprio materiale alle validazioni successive.

Articolo 8

Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del Marchio nei confronti di terzi.

Articolo 9

Il licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma dovrà sempre usarlo nella sua interezza.

Articolo 10

Nell'utilizzo del Marchio, il licenziatario si atterrà al Manuale d'uso per quanto riguarda la sua posizione, forma, dimensione, colore, e così via.

Articolo 11

Il licenziatario potrà usare il Marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali.

Articolo 12

Nel caso in cui la Provincia e/o la Camera di Commercio concedano direttamente o indirettamente contributi economici, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare il Marchio secondo le modalità contenute nel Manuale d'uso.

Articolo 13

Il licenziatario si impegna a non depositare e a non utilizzare marchi, ditte, insegne, ragioni denominazioni sociali e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione o di associazione con il Marchio o con i singoli elementi dello stesso.

Articolo 14

Nel caso siano giudizialmente accertate violazioni di legge a carico del licenziatario, la Provincia di Ferrara revoca il diritto all'uso del Marchio.

Articolo 15

Il licenziatario si impegna nell'uso del Marchio e nelle relative attività a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del Marchio.

Articolo 16

Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del Marchio, si impegna a darne immediata informazione alla Provincia di Ferrara e/o alla Camera di Commercio di Ferrara..

Articolo 17

L'uso del Marchio è concesso a titolo gratuito.

Articolo 18

Il Marchio potrà essere applicato o riportato segnatamente su:

- azioni pubblicitarie rivolte allo specifico prodotto/servizio che gode dell'uso del Marchio (depliants, brochure, locandine, posters, cartoline, cataloghi aziendali, inserzioni pubblicitarie, adesivi, vetrofanie ...)
- azioni di promozione di eventi
- confezioni di prodotti eno-gastronomici
- abbigliamento promozionale e gadgets
- pubblicazioni e libri legati al territorio ferrarese
- riviste e periodici
- carta e buste intestate, biglietti da visita, copertine fax, cartelline.
- materiale per la ristorazione (tovagliette e tovaglioli di carta, menù, ...)
- cartellonistica
- stand promozionali
- scontrini fiscali, ricevute, fatture
-

Articolo 19

Il licenziatario, in tutte le attività nelle quali usa il Marchio, deve indicare la propria qualità di fabbricante del prodotto e/o di prestatore di servizio. In ogni caso, il licenziatario si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti e dai servizi oggetto della licenza, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle derivanti dalla prestazione di servizi di promozione, pubblicità, distribuzione, vendita. E' pertanto inteso che, nei limiti inderogabili di legge, il licenziatario manleverà e terrà la Provincia di Ferrara e la Camera di Commercio di Ferrara indenni da qualsiasi richiesta di terzi, incluse quelle per eventuali danni, relativa alle predette responsabilità.

Articolo 20

La riproduzione o l'utilizzazione del Marchio a scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dalla Provincia di Ferrara, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio.

Articolo 21

La Provincia avrà facoltà di perseguire legalmente secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione.

Articolo 22

L'Appendice 1 con la versione in quadricromia del Marchio è parte integrante ed essenziale del presente Regolamento.

APPENDICE 1

Versione in quadricromia del Marchio Ferrara Terra e Acqua

